



21/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Paolo Gargiulo

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di pensioni militari iscritto al n. 14722 del
registro di segreteria,

INTRODOTTO con ricorso, depositato il 13 novembre 2023, proposto
da:

- A. M., nato a omissis il omissis;
- R. M., nato a omissis il omissis,

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Leone (p.e.c.:
francescoleone@pec.it) e dall'avv. Simona Fell (p.e.c.:
simona.fell@pec.it) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di
questo, in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

CONTRO:

- l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - quale
successore dell'I.N.P.D.A.P., per effetto dell'articolo 21,
comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n.
214 – rappresentato e difeso dall'avv. Luca Iero (p.e.c.:
avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it), dell'Avvocatura

dell'Istituto, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale

della Direzione provinciale dell'I.N.P.S. di Trieste, in via

Sant'Anastasio, n. 5;

- il Ministero della difesa, Centro Nazionale Amministrativo

Esercito, costituito in proprio (p.e.c.:

cna_esercito@postacert.difesa.it);

PER l'“accertamento del diritto dei ricorrenti al ricalcolo delle pensioni

n. 17251737 (A. M.) e n. 17251796 (M. R.) ai sensi e per gli effetti del

disposto degli artt. 17 c. 1 L. 724/94, 1867 Codice Ordinamento

Militare, 2 c. 19 L. 335/95”.

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza dell'11 giugno 2024, con l'assistenza

della segretaria d'udienza dott.ssa Marta Santospagnuolo, l'avv.

Margherita Buccilli, in sostituzione dell'avv. Francesco Leone e

dell'avv. Simona Fell, per i ricorrenti, e l'avv. Luca Iero, per l'I.N.P.S..

Ritenuto in

F A T T O

I. I ricorrenti - già sottufficiali dell'Esercito Italiano, titolari di pensioni

(dal 18 gennaio 2016, M.; dal 1° settembre 2016, M.) liquidate con il

sistema retributivo per tutta la contribuzione maturata fino al 31

dicembre 2011, avendo un'anzianità superiore a diciotto anni al 31

dicembre 1995 – ha adito questa Corte (dopo essersi rivolta invano

alle odierne Amministrazioni resistenti) lamentando che il proprio

trattamento pensionistico è stato determinato in misura minore

rispetto a quella dovuta.

I.1. La difesa dei ricorrenti, invocando precedenti giurisprudenziali di questa Corte (*“ex multis Corte dei Conti Calabria n. 55,82,90 del 2022, Corte dei Conti Lazio n. 645/21, Corte dei Conti Sicilia n. 550/2022”*) e descrivendo analiticamente le ragioni poste alla base della pretesa, sostiene, in particolare, che i suoi assistiti hanno *“ottenuto un trattamento previdenziale inferiore rispetto a quello di loro spettanza in quanto l’Amministrazione datoriale e di conseguenza l’INPS hanno applicato un coefficiente di rendimento errato per il periodo di servizio svolto dal 1.1.1998 al 31.12.2011”*, rientrando nel campo di applicazione del sistema retributivo.

Più precisamente, secondo la stessa difesa, i trattamenti pensionistici in argomento sono stati calcolati *“in violazione del combinato disposto degli artt. 17 c. 1 L. 724/94, 1867 Codice Ordinamento Militare, 2 c. 19 L. 335/95”*, atteso che, riguardo a tale periodo, *“INPS ha applicato un coefficiente di rendimento dell’1,8% in luogo di quello del 2%”*.

I.2. Conclude, dunque, la difesa dei ricorrenti chiedendo a questa Corte di, *“in via principale, accertare e dichiarare, il diritto dei ricorrenti - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 17 L. 724/94 in combinato disposto con l’art. 1867 Codice Ordinamento Militare, e art. 2 c. 19 L. 335/95 - ad ottenere la rideterminazione del trattamento di quiescenza con applicazione dell’aliquota di rendimento del 2% in luogo del 1,8% per gli anni di servizio decorrenti dal 1.1.1998 al 31.12.2011”*, *“con conseguente diritto dei ricorrenti alla corresponsione dei relativi arretrati, decorrenti dall’anno di pensionamento, risultanti dalla differenza tra quanto effettivamente*

percepito a titolo di ratei pensionistici fino alla data odierna, e quanto invece avrebbe dovuto percepire in ragione del ricalcolo più favorevole, differenze maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo"; "con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei [...] procuratori antistatari".

II. Con memoria depositata il 21 febbraio 2024, si è costituito il Ministero della difesa, Centro Nazionale Amministrativo Esercito.

L'Amministrazione, dopo aver succintamente descritto la pretesa, eccepisce il proprio *"difetto di legittimazione passiva"*, evidenziando, al riguardo, *"che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 335/1995, a decorrere dal 1° gennaio 2010 la determinazione e il pagamento delle pensioni del personale militare collocato direttamente in riserva (come nel caso dei ricorrenti) è di esclusiva competenza dell'INPS, sicché non può che ricadere unicamente sull'Istituto previdenziale l'onere di far valere in giudizio eventuali osservazioni in ordine alle contestate modalità di calcolo del trattamento pensionistico per cui è causa"*.

II.1. Conclude, pertanto, la stessa Amministrazione chiedendo a questa Corte di *"estromettere la stessa dall'odierno giudizio"*.

III. Con memoria depositata il 29 febbraio 2024, si è costituito l'I.N.P.S..

III.1. La difesa dell'Ente previdenziale, invocando le sentenze di questa Sezione giurisdizionale n. 225 del 29 dicembre 2021 e n. 4 del 7 febbraio 2023, sostiene - con specifiche argomentazioni, in linea

con la circolare dell'INPDAP n. 19 del 18 settembre 2009 - l'infondatezza della pretesa, eccependo, comunque, *“per mero scrupolo difensivo, la prescrizione delle eventuali differenze dovute sui ratei di pensione percepiti oltre il quinquennio dalla notifica del ricorso in data 22/11/2023”*.

III.2. Conclude, pertanto, la difesa dell'Istituto chiedendo a questa Corte di:

“- rigettare il ricorso, in quanto infondato;

- in subordine, accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale dei maggiori ratei di pensione eventualmente dovuti prima del 22/11/2018.

Spese e compensi di lite rifusi, ivi compresa la maggiorazione del 15% e gli oneri riflessi”.

IV. Alla pubblica udienza del 12 marzo 2024, il giudice,

“• rilevato che – sebbene il ricorso sia stato proposto nell'interesse di A. M. e di R.M. – la difesa attorea ha prodotto solo la procura alle liti rilasciata da A. M.;

• visti l'articolo 182, secondo comma e l'articolo 83, terzo comma c.p.c., espressamente richiamati dall'articolo 29, comma 1 c.g.c.”,

ha ordinato “al ricorrente R.M. di depositare - entro il termine perentorio di trenta giorni e nel rispetto del testé citato articolo 83, terzo comma c.p.c. - rituale procura alle liti”.

V. Il 14 marzo 2024, la difesa dei ricorrenti ha depositato la procura alle liti rilasciata da R.M., recante firma digitale dell'avv. Francesco

Leone apposta il 10 novembre 2023 (come la procura alle liti rilasciata da A. M. e depositata insieme con l'atto introduttivo).

VI. Alla pubblica udienza dell'11 giugno 2024, la difesa dei ricorrenti, nel dare atto dell'avvenuto deposito della procura alle liti mancante, ha richiamato giurisprudenza di questa Corte favorevole alle ragioni degli interessati e ha insistito per l'accoglimento del ricorso; la difesa dell'I.N.P.S., nel richiamare il proprio scritto difensivo e l'orientamento di questa Sezione favorevole alle ragioni dell'Istituto, ha insistito per il rigetto dello stesso.

Considerato in

DIRITTO

1. Va, preliminarmente, accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione militare, atteso che, per l'assenza di doglianze nei confronti del Ministero della difesa, non risulta realizzata, con esclusivo riferimento a ciò che è affermato dai ricorrenti, quella che, in questa prospettiva preliminare, costituisce la necessaria e sufficiente coincidenza tra colui contro il quale la domanda giudiziale è presentata e colui nei confronti del quale, in tale domanda, viene mossa la contestazione.

La difesa attorea afferma, infatti, che l'errore che avrebbe interessato la liquidazione delle pensioni dei ricorrenti è "*facilmente desumibile dal modello S.M. 5007*", vale a dire dai provvedimenti (n. UD012021939783, per A. M.; n. UD012021932451, per R.M.) con i quali la Direzione provinciale I.N.P.S. di Udine – e non il Centro Nazionale Amministrativo Esercito - ha determinato e conferito i

trattamenti pensionistici in argomento.

2. Ciò premesso, si osserva che la presente controversia riguarda la pretesa attorea di ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico, nella parte assoggettata al sistema retributivo, con l'applicazione del coefficiente di rendimento del 2% per ogni anno di contribuzione successivo al 1° gennaio 1998, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

3. La disposizione in parola prevede, in particolare, che *“Con effetto dal 1° gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data”*.

Tale disciplina è stata integrata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, la quale, all'articolo 2, comma 19 dispone che *“L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente”*.

In questo scenario, l'articolo 1867 del codice dell'ordinamento militare (c.o.m., approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) - dopo aver previsto, al comma 1, che *“Con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota annua di rendimento ai fini della determinazione della*

misura della pensione è determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ferma restando l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 59, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la stessa decorrenza” – al comma 2 ha disposto che “Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092”.

Quest'ultimo articolo, a sua volta, dopo aver previsto, al primo comma, che “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”, al secondo comma dispone che “La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

La cd. <percentuale di aumento> annua – così disciplinata, in via generale, dal predetto secondo comma - è, poi, diversamente regolata dai successivi commi terzo, quarto, quinto e sesto, per specifiche categorie di ufficiali, sottufficiali e militari.

4. La difesa dei ricorrenti osserva che:

- “per gli anni iniziali di servizio sino al ventesimo anno, si applica la precedente disciplina con l’aliquota del 44%”;
- “Successivamente l’aliquota del 2,25% per gli anni che

residuano sino al 1997”, essendo tale aliquota prevista “(per i Sottufficiali dell’Esercito, Marina e Aeronautica ex art. 54 c. 3 TU n. 1092/73) per ogni anno o frazione di anno successivo al ventesimo entro il 31.12.1997”;

- “per gli anni successivi al 1997, l’INPS ha applicato un coefficiente di rendimento dell’1,8% in luogo di quello del 2%”.*

5. La difesa dell’I.N.P.S., dal canto suo, contestando la pretesa attorea, osserva che:

- I ricorrenti danno “atto della correttezza del trattamento liquidato dall’INPS per quanto attiene: all’aliquota del 44% nei primi vent’anni di servizio, in applicazione dell’art. 54, comma 1, D.P.R. n. 1092/1973; all’aliquota del 2,25% per ogni anno successivo al ventesimo entro il 31/12/1997 (art. 54, comma 3, D.P.R. n. 1092/1973); della quota contributiva dal 01/01/2012 in poi”;*
- “Tuttavia, si [dolgono] dell’aliquota applicata per il periodo dal 01/01/1998 al 31/12/2011, rivendicando, sulla base del sopra citato art. 17, c. 1, L. n. 724/1994, il coefficiente del 2%, in luogo dell’1,80%, previsto dall’art. 54, D.P.R n. 1092/1973”;*
- <Fra le norme invocate dai ricorrenti vi è [...] anche l’art. 2, comma 19 della L. n. 335/1995, secondo cui l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 17, della L. n. 724/1994 “non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente”>;*

- *<quando l'art. 2, comma 19 afferma che l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1 della L. n. 724/1994 non può comportare un trattamento superiore a quello spettante in applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente, il legislatore non vuole rapportare l'aliquota del 2% con "le aliquote valide per il periodo precedente", come sostenuto da[i] ricorrent[i], bensì vuole rapportare l'aliquota del 2% introdotta dalla legge del 1994 (ai fini, non lo si dimentichi, di una armonizzazione al regime previdenziale generale, non per premiare alcuni) con quanto previsto dall'art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 1092/1973>.*

6. Avendo i ricorrenti compiuto i primi venti anni di servizio anteriormente al 31 dicembre 1997 (come emerge dai citati provvedimenti n. UD012021939783 e n. UD012021932451), la <percentuale di aumento> annua per il periodo che va dal compimento del ventennio a tale ultima data è stata individuata nella misura del 2,25%, in applicazione – non controversa - del combinato disposto dei commi terzo e quarto dell'articolo 54 del d.P.R. 1092 del 1973, recanti un <regime differenziato> più favorevole rispetto alla previsione generale del secondo comma, ai sensi del quale, invece, la percentuale del 44% (di cui al primo comma) da riferire, appunto, ai primi due decenni, *"è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo"*.

La difesa dei ricorrenti ritiene, nella sostanza, che l'articolo 1867 c.o.m. comporti - per il periodo successivo, vale a dire quello che va

dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2011 - l'applicazione della <percentuale di aumento> annua del 2%, prevista dall'articolo 17, comma 1 della legge n. 724 del 1994, poiché questa, avuto riguardo al disposto dell'articolo 2, comma 19, della legge n. 335 del 1995, è, comunque, meno favorevole della <percentuale di aumento> annua applicata fino al 31 dicembre 1997 (2,25%) e che avrebbe continuato a essere applicata in assenza di limitazioni legislative.

In altri termini, seguendo tale impostazione, il sottufficiale, con l'applicazione dell'articolo 17, comma 1 (*"2 per cento"* di <percentuale di aumento> annua), conserverebbe comunque il diritto di beneficiare di un più favorevole <regime differenziato>, rispetto a quello contemplato in via generale dal secondo comma dell'articolo 54 (*"1.80 per cento"* di <percentuale di aumento> annua), ma in misura minore di quella originariamente prevista dal combinato disposto dei commi terzo e quarto dello stesso articolo (2,25% di <percentuale di aumento> annua).

La posizione attorea, seppur logica e lineare, non sembra, però, aver considerato il tendenziale orientamento verso l'armonizzazione dei sistemi pensionistici di cui è espressione anche l'articolo 1839 c.o.m., secondo cui *"Il trattamento pensionistico normale, diretto e di reversibilità, è corrisposto al personale militare e agli altri aventi diritto secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice"*.

In questa prospettiva, l'articolo 2, comma 19, della legge n. 335 del 1995 precluderebbe il riferimento, anche ai soli fini comparativi, al

<regime differenziato> più favorevole (nel caso di specie, 2,25% di <percentuale di aumento> annua), lasciando spazio solo per quello generale di cui al secondo comma dell'articolo 54 del d.P.R. 1092 del 1973 (*"1.80 per cento"* di <percentuale di aumento> annua) e, così, allineando, per il profilo in esame, il computo del trattamento pensionistico del personale militare a quanto previsto per gli altri *"dipendenti dello Stato"*, in ossequio al principio generale recato dal citato articolo 1839 c.o.m.: l'articolo 44, primo comma del d.P.R. 1092 del 1973, dispone, infatti, che *"La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento"*.

Conseguentemente, alla luce dei limiti posti dal predetto articolo 2, comma 19, non residua spazio alcuno - riguardo al periodo che va dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2011 - per l'applicazione della <percentuale di aumento> annua del *"2 per cento"* prevista dall'articolo 17, comma 1 della legge n. 724 del 1994.

L'applicazione che l'Ente previdenziale ha fatto dell'articolo 1867 c.o.m. appare, dunque, quella preferibile.

7. Questa Sezione aveva, del resto, già affermato *<che in un contesto normativo teso ad armonizzare i regimi pensionistici, come espressamente indicato dall'art. 1839 del C.O.M., a tenore del quale "Il trattamento pensionistico normale, diretto e di reversibilità, è corrisposto al personale militare e agli altri aventi diritto secondo le*

disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice”, il riferimento alla disposizione di cui all’art. 54 [del d.P.R. n. 1092 del 1973], contenuto nell’art. 1867 C.O.M., esprime la chiara esigenza di fissare un limite massimo di trattamento derivante dall’applicazione (a decorrere dall’1.1.1998) delle nuove aliquote di rendimento di cui all’art. 17, comma 1, della legge 724/94.

Ancora, l’espresso rimando che l’art. 1867 C.O.M. fa alla clausola di salvaguardia di cui all’articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, (a mente del quale, l’applicazione delle aliquote di rendimento di cui all’art. 17, comma 1, della legge n. 724/1994, non possono determinare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente) riceve in questo caso una specificazione, per la categoria del personale militare, con il richiamo all’art 54 [del d.P.R. n. 1092 del 1973], recante appunto le modalità di computo delle pensioni dei militari.

Dalle considerazioni che precedono si trae dunque che all’assegno pensionistico del ricorrente non può essere applicato il coefficiente di calcolo annuo del 2% e ciò a mente del chiarissimo dettato dell’art. 1867 C.O.M.; strettamente aderente al dato normativo appare quindi l’operato dell’INPS che ha applicato alle anzianità di servizio del ricorrente le diversificate aliquote previste dalla normativa vigente>

(Corte dei conti, Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, sent. n. 225 del 29 dicembre 2021; in termini corrispondenti, sent. n. 4 del 7 febbraio

2023).

8. Il ricorso, dunque, non può essere accolto.

9. Tenuto conto dei non omogenei orientamenti emersi in giurisprudenza, appare giusto disporre, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 c.g.c., la compensazione integrale delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della difesa, Centro Nazionale Amministrativo Esercito;

2) respinge il ricorso;

3) compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2024.

Il Giudice

Cons. Paolo Gargiulo

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge l'11 giugno 2024.

Pubblicata il 11/06/2024

Trieste, 11/06/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Anna De Angelis

(firmato digitalmente)